



PIANO PROVINCIALE DISABILI

annualità 2021

Id Bando: BS0219

AVVISO PUBBLICO
NOTE IMPRESA
COLLOCAMENTO MIRATO

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE.....	4
1.Finalità e obiettivi.....	4
2. Riferimenti normativi.....	4
3.Soggetti beneficiari.....	6
3.1 Soggetti non ammissibili.....	6
3.2 Requisiti del soggetto beneficiario.....	7
4. Soggetti destinatari.....	7
5. Dotazione finanziaria.....	7
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	8
1. Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande.....	8
2. Verifica di ammissibilità delle domande.....	9
ASSE I "Incentivi" - ASSE II "Contributi per ausili".....	9
3. Stanziamento per asse.....	10
4.Regime di aiuto e cumulabilità.....	11
ASSE I "Rimborso indennità di tirocini".....	11
ASSE I "Incentivi assunzione" - ASSE II "Consulenza e servizi" - ASSE III "Cooperazione sociale".....	11
4.1 Ritenuta d'acconto.....	11
C. INTERVENTI PREVISTI.....	12
1. ASSE I - Incentivi.....	12
1.1 Incentivi alle assunzioni.....	12
Modalità e tempi della rendicontazione.....	14
1.2 Rimborso per l'attivazione di tirocini.....	15
Modalità e tempi della rendicontazione.....	15
2. ASSE II - Consulenza e servizi.....	16
2.1 Servizi di consulenza.....	16
Modalità e tempi della rendicontazione.....	17
2.2 Contributi per l'acquisto di ausili.....	17
Modalità e tempi della rendicontazione.....	17
2.3 Isola formativa.....	18
Modalità e tempi della rendicontazione.....	19
3. ASSE III - Cooperazione sociale.....	19
3.1 Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale.....	20

Modalità e tempi della rendicontazione.....	21
3.2 Incentivi per la transizione verso aziende.....	21
Modalità e tempi della rendicontazione.....	22
4. Caratteristiche della fase di erogazione.....	22
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	22
1. Obblighi dei soggetti beneficiari.....	22
2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	23
3. Ispezioni e controlli.....	23
4. Monitoraggio dei risultati.....	24
5. Responsabile del procedimento.....	24
6. Trattamento dati personali.....	24
7. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	25
8. Diritto di accesso agli atti.....	25
9. Definizioni e glossario.....	25
10. Norme di raccordo	28
11. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”	28
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

1. Finalità e obiettivi

Il presente Bando sostiene l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall'altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell'inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all'occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all'inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.

L'iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e del Piano d'Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata dalla Provincia di Brescia, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 23 novembre n. 5579 del 23/11/2021.

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nelle seguenti comunicazioni della Commissione Europea:

- “Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- “Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione”;
- “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese”.

Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

2. Riferimenti normativi

- Piano d'Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021;
- D.g.r. XI/5579 del 23 novembre 2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative dell'inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n.m 13 - annualità 2022 – 2023;
- D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”;

- D.D.S. n 3311 DEL 24/03/2017 che in attuazione della D.G.R. 5964/2016 approva lo schema di bando dote impresa collocamento mirato 2017 – 2018;
- D.g.r. n. X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
- *GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016_Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE)*;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”;
- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
- L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;
- L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province e alla città metropolitana di Milano , secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego compreso il collocamento mirato di cui alle legge 68/1999;

- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
- L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”.

3.Soggetti beneficiari

Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici.

Sono ammessi gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni che attivano tirocini extracurricolari e assumono l’onere della relativa indennità di cui al successivo punto 1.2 lettera C.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice.

I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

3.1 Soggetti non ammissibili

Sono esclusi dal presente Bando:

- gli enti pubblici – ad eccezione degli enti pubblici economici e delle società partecipate di enti pubblici – fatta salva la possibilità di riconoscere i costi di rimborso per il tirocinio extracurricolare nel caso in cui il soggetto ospitante e che assume l’onere della relativa indennità sia un ente pubblico (ente territoriale o pubblica amministrazione);
- enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato;
- gli enti privati senza personalità giuridica;
- le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.

3.2 Requisiti del soggetto beneficiario

Al momento della domanda di contributo e fino all'avvenuta liquidazione dell'agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non avere alcun procedimento penale pendente presso le Procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale italiano.

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo sul presente bando, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, la Provincia di Brescia procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.

4. Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità come di seguito specificato:

- (a) gli iscritti alle liste di Collocamento Mirato L.68/99;
- (b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall'art. 1 della L.68/99;
- (c) solo per i servizi di consulenza e acquisto di ausili dell'asse II, il personale dipendente delle aziende con riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa e certificata dal medico competente, con la specifica finalità di riposizionamento della persona nel percorso lavorativo aziendale e di accompagnamento nel percorso di riconoscimento e certificazione dell'invalidità.

5. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano complessivamente a **Euro 1.400.000,00** a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande

La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente Bando è la Dote Impresa Collocamento Mirato. L'impresa è l'assegnataria della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e il fornitore più affidabile, secondo criteri che assicurino un adeguato rapporto qualità/prezzo.

Gli interventi previsti dal presente Bando sono articolati in tre assi:

Interventi		Tempistiche
ASSE I Incentivi	<ul style="list-style-type: none">- Incentivi assunzione- Contributo per l'attivazione di tirocini	La domanda potrà essere presentata a partire dalla data indicata sul portale Sintesi. Sono ammissibili le domande d'incentivo per le assunzioni avvenute a partire dal 01/04/2023.
ASSE II Consulenza e servizi	<ul style="list-style-type: none">- Consulenza e accompagnamento alle imprese- Contributi per ausili- Isola formativa	La domanda potrà essere presentata a partire dalla data che verrà indicata sul portale Sintesi. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda
Asse III Cooperazione sociale	<ul style="list-style-type: none">- Creazione di cooperative sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa- Incentivi per la transizione	La domanda potrà essere presentata a partire dalla data che verrà indicata sul portale Sintesi. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

Le domande possono essere presentate a partire dalla data che verrà comunicata sul portale Sintesi, per assunzioni effettuate a partire dalla data del 01/04/2023 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.

Le **domande di contributo** di cui al presente Bando **dovranno essere presentate** dalle imprese (o dal soggetto delegato) **entro 90 giorni dal giorno dell'assunzione** esclusivamente per mezzo del sistema informativo "Sintesi" della Provincia di Brescia, territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l'assunzione o l'erogazione dei servizi, raggiungibile all'indirizzo <http://sintesi.provincia.brescia.it>, **applicativo COB**.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando e alla disponibilità delle risorse.

Il valore massimo dell'agevolazione è dato dalla somma dei massimali definiti per ciascun asse d'intervento come illustrato nei paragrafi successivi compatibilmente con i criteri di non cumulabilità indicati per determinati servizi e con i limiti imposti dal regime di aiuto specificati al paragrafo 4.

Con riferimento agli interventi dell' ASSE I "Incentivi", la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto.

Con riferimento agli interventi dell' ASSE II "Consulenza e servizi" e all' ASSE III "Cooperazione sociale" la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo servizio o ausilio acquistato e per gli stessi destinatari.

La domanda, per tutte le misure del presente Bando ad esclusione dei rimborsi per l'attivazione di tirocini, deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

2. Verifica di ammissibilità delle domande

ASSE I "Incentivi" - ASSE II "Contributi per ausili"

Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal Bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

L'ammissibilità della domanda potrà essere verificata dal beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.

ASSE II "Consulenza e accompagnamento alle imprese", "Isola formativa" - ASSE III "Cooperazione sociale"

Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria documentale e ad un processo di valutazione dei progetti.

La fase di istruttoria mira a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, così come previsto dal seguente Bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

Il processo di valutazione dei progetti sarà focalizzato sulla verifica della coerenza e adeguatezza dei servizi previsti rispetto agli obiettivi del progetto e, nel caso dell'isola formativa, all'idoneità dell'ambiente di lavoro.

Un Nucleo di Valutazione nominato dalla Provincia di Brescia valuterà le domande in base all'ordine di arrivo e secondo modalità e criteri definiti dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

L'ammissibilità della domanda potrà essere verificata dal beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.

3. Stanziamento per asse

Le risorse stanziare, pari ad € 1.400.000,00 sono ripartite tra i tre assi, come segue:

- € 1.100.000,00 per ASSE I, di cui € 44.000,00 per "rimborso indennità di tirocini", € 528.000,00 per incentivi assunzione di soggetti titolari di Dote Lavoro Persone con Disabilità annualità 2021 ed € 528.000,00 per incentivi assunzione di soggetti non titolari di Dote lavoro Persone con Disabilità annualità 2021.
- € 200.000,00 per ASSE II - Consulenza e Servizi;
- € 100.000,00 per ASSE III – Cooperazione Sociale.

La Provincia di Brescia, su autorizzazione di Regione Lombardia, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare la rimodulazione delle risorse fra i tre assi del Bando.

La quota di riserva per i titolari di Dote Lavoro Persone con Disabilità annualità 2021 può essere ridotta, a favore dello stanziamento generale sull'asse I, a cura del responsabile del procedimento in relazione alla previsione di spesa che deriva dagli esiti dei percorsi dotati.

Lo stanziamento totale pari ad Euro 1.400.000,00 è suddiviso come di seguito indicato:

I^ FINESTRA di stanziamento:

ASSE I Incentivi	700.000,00 €
ASSE II Consulenza e servizi	200.000,00 €
ASSE III Cooperazione sociale	100.000,00 €
<i>TOTALE I^finestra di stanziamento</i>	<i>1.000.000,00 €</i>

II^ FINESTRA di stanziamento:

ASSE I Incentivi	400.000,00 €
ASSE II Consulenza e servizi	0,00 €
ASSE III Cooperazione sociale	0,00 €
<i>TOTALE II^finestra di stanziamento</i>	<i>400.000,00 €</i>

4. Regime di aiuto e cumulabilità

Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue.

ASSE I “Rimborso indennità di tirocini”

Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L'indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l'attività dell'azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all'acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi il contributo erogabile all'azienda previsto dal presente Bando costituisce **rimborso** per le spese sostenute dall'azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato.

Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l'attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Garanzia Giovani.

ASSE I “Incentivi assunzione” - ASSE II “Consulenza e servizi” - ASSE III “Cooperazione sociale”

Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo precedente, sono riconosciuti all'azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una **impresa unica**¹ come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.

4.1 Ritenuta d'acconto

Per tutti gli incentivi, tranne quelli relativi al rimborso per l'attivazione di tirocini, in quanto non avente natura di contributo, il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al “Manuale di gestione Dote Impresa”.

¹ Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

C. INTERVENTI PREVISTI

1. ASSE I - Incentivi

1.1 Incentivi alle assunzioni

L'incentivo è riconosciuto a favore dell'impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo minimo nei seguenti termini:

- non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99.

Sono ammesse all'incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato oppure contratti di apprendistato di II° livello avvenute dal 01/04/2023;
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute dal 01/04/2023.

Si specifica che l'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47).

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro occasionale;
- lavoro accessorio;
- lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);
- lavoro autonomo nello spettacolo;
- contratto di agenzia;
- associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call).

L'incentivo è graduato in relazione:

- alla fascia d'intensità d'aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.²;
- alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione;

secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:

1. Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99:

² Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L'assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e ss.mm.

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato/ apprendistato II° livello	Tempo determinato		
		Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi
Fascia 1	€ 12.000	€ 2.500	€ 4.500	€ 9.500
Fascia 2	€ 13.000	€ 3.000	€ 5.000	€ 10.000
Fascia 3	€ 14.500	€ 3.500	€ 6.000	€ 11.000
Fascia 4	€ 16.000	€ 4.000	€ 7.000	€ 12.000

Fascia d'aiuto	Somministrato		
	Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	€ 2.500	€ 4.500	€ 9.500
Fascia 2	€ 3.000	€ 5.000	€ 10.000
Fascia 3	€ 3.500	€ 6.000	€ 11.000
Fascia 4	€ 4.000	€ 7.000	€ 12.000

2. Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato/ apprendistato II° livello	Tempo determinato		Somministrato
		Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	€ 12.000	€ 4.500	€ 9.500	€ 9.500
Fascia 2	€ 13.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000
Fascia 3	€ 14.500	€ 6.000	€ 11.000	€ 11.000
Fascia 4	€ 16.000	€ 7.000	€ 12.000	€ 12.000

Ai fini della determinazione del valore dell'incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione.

In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa" e previa verifica della disponibilità delle risorse.

L'incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo, ai fini del calcolo verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sui precedenti bando Dote Impresa Collocamento Mirato.

Si precisa che NON è possibile presentare più domande di contributo relativamente allo stesso lavoratore, tranne in caso di proroga o trasformazione come sopra indicato.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, **l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto, e in ogni caso il rapporto di lavoro non dovrà essere inferiore ai 90 giorni.**

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al momento della presentazione della domanda, l'azienda richiedente dovrà dichiarare:

- il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
- il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;

L'azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l'incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l'assunzione per la quale si richiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall'art.13 della L. 68/99, l'azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo.

L'incentivo assunzionale non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento del rapporto di lavoro per la quale si chiede l'incentivo.

La domanda per la richiesta di ammissione al contributo potrà essere presentata dal datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione per cui si richiede il contributo.

Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.

Modalità e tempi della rendicontazione

L'incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell'effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.

La domanda di liquidazione dell'incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:

- allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto, entro 60 giorni, per i rapporti a tempo indeterminato e in somministrazione di durata a partire dai 12 mesi;
- alla scadenza del contratto, entro 60 giorni, per rapporti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione di durata da 3 mesi a 12 mesi.

1.2 Rimborso per l'attivazione di tirocini

Sono previsti rimborsi per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 4 paragrafo A, svolti secondo le direttive previste dalla D.g.r. n.7763/2018. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio e sarà quindi questo a presentare domanda di contributo e rendicontazione.

Qualora l'indennità sia erogata da un soggetto diverso da quello ospitante, questo dovrà evincersi dal progetto formativo o in alternativa dovrà essere prodotto uno specifico accordo tra le parti.

I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.

L'importo rimborsato copre la quota dell'indennità effettivamente erogata (se prevista) e le spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, **per un massimo di € 3.000.**

La quota dell'indennità può essere riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio.

La domanda di rimborso potrà essere presentata solo in seguito all'attivazione del tirocinio. Sono ammissibili le domande di rimborso di tirocini attivati dal 01/04/2023. In caso di attivazione del tirocinio antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, è incentivabile il periodo a partire dalla data di proroga del tirocinio avvenuta successivamente al 01/04/2023.

Ai fini del calcolo del massimale erogabile, verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:

- entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
- allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del tirocinio, entro 60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi.

La liquidazione sarà riconosciuta previa presentazione della documentazione attestante le presenze e l'avvenuto pagamento dell'indennità del lavoratore in azienda, se prevista.

L'agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio extracurricolare nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.

2. ASSE II - Consulenza e servizi

Il presente Asse è destinato alle imprese di cui al punto 3 del paragrafo A.

2.1 Servizi di consulenza

In questo intervento sono ricomprese le agevolazioni per i servizi propedeutici alla definizione e all'adattamento delle caratteristiche aziendali atte all'inserimento e/o al mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.

L'accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto nel quale dovranno essere descritti i servizi richiesti e le loro finalità, dando evidenza della loro coerenza con gli obiettivi di cui al presente Bando e del risultato occupazionale che si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di "mantenimento" sul posto di lavoro (riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in organico.

I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.

Servizi ammessi:

- Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di impresa;
- Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le persone disabili) e del tutor aziendale;
- Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte dalla legge 68/99;
- Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro;
- Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e certificazione dell'invalidità del personale già assunto cui sia stata certificata dal medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.

Le attività sopra indicate costituiscono una filiera di servizi prenotabili totalmente o parzialmente.

I servizi possono essere erogati da:

- operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso delle caratteristiche previste dalla D.g.r n. 1106/2013;
- professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività svolta;
- associazione di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
- società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
- cooperative sociali.

È previsto **il contributo per il costo reale esposto, fino ad un massimo di € 2.000** per l'attivazione di uno o più servizi a scelta fra quelli sopra elencati.

Il contributo è riconosciuto per il **50% all'avvio del progetto** e per il **restante 50% al conseguimento del risultato occupazionale previsto.**

L'impresa beneficiaria dei contributi del presente Asse non può essere contemporaneamente anche soggetto erogatore dei servizi sul progetto per i quali chiede il finanziamento.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

2.2 Contributi per l'acquisto di ausili

In questo intervento si riconoscono alle imprese, di cui al punto 3 del paragrafo A, contributi per l'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l'inserimento e/o il mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.

L'accesso al contributo è ammesso previa sottoscrizione con il Collocamento mirato della convenzione ex art. 11 L. 68/99 per l'assunzione di nuovi disabili, anche per le aziende non in obbligo o già ottemperanti.

Servizi ammessi:

- Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
- Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
- Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
- Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio);
- Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale 13/2003.

L'ammissibilità dei costi è condizionata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta nuova assunzione di un disabile o la riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa delle persone di cui al punto 4 del paragrafo A.

Il contributo sarà erogato per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro **per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 10.000.**

I servizi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione della concessione dell'agevolazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

2.3 Isola formativa

Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell'ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del collocamento mirato.

Presso l'isola vengono gestiti brevi percorsi di osservazione, con scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritti al Collocamento Mirato.

L'isola dovrà configurarsi come ambito idoneo a realizzare una condizione di "Formazione in situazione" ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili che presentino bassi livelli di competenze comportamentali e professionali trasversali.

La realizzazione di tale ambiente deve garantire percorsi formativi orientati al potenziamento dell'identità personale e professionale di medio/lungo periodo e di livelli prestazionali e comportamentali tali da rendere perseguibile un successivo percorso di inserimento lavorativo, sia nella stessa azienda che in altri contesti lavorativi.

La sua creazione da parte delle aziende, realizzata nell'ambito di una convenzione con il collocamento mirato ai sensi della disciplina prevista dalla L.68/99, concorre ad ottemperare agli obblighi della stessa, sia attraverso l'attivazione di tirocini formativi che attraverso assunzioni dirette dei tirocinanti dopo il periodo di formazione, ovvero attraverso l'esternalizzazione di processi produttivi nelle modalità di cui all'art.14 D.lgs. n.276/2003.

Per i soggetti richiedenti non soggetti agli obblighi della L.68/99 non è richiesta la stipula di una convenzione.

L'ammissibilità al contributo è condizionata:

- alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l'impresa e Collocamento Mirato previste dalla disciplina del collocamento mirato, con l'eventuale presenza di una Cooperativa sociale;
- alla presentazione di un progetto di sviluppo dell'Isola Formativa, che dovrà prevedere un numero minimo di 3 partecipanti e avere una durata di almeno 3 anni. Nel progetto si dovrà prevedere la presenza di almeno un tutor qualificato, al quale potrà essere assegnato il compito di gestione dell'isola. Per ciascun partecipante dovrà essere attivato un tirocinio della durata minima di sei mesi e dovrà inoltre essere specificata nel progetto la mansione che ciascun tirocinante andrà a ricoprire.

Il progetto di sviluppo di isola formativa potrà essere presentato anche da più imprese che nel progetto indicheranno un capofila che presenterà la domanda di contributo e la suddivisione delle posizioni di tirocinio da attivare.

Il presente intervento finanzia i costi sostenuti per la creazione di una nuova Isola formativa e per i servizi erogati nel corso dei primi 24 mesi dall'avvio del progetto.

Il contributo erogato sarà riconosciuto per un ammontare massimo di € 10.000 per ciascun partecipante per un massimo di 5 partecipanti a progetto, per coprire le spese di:

- Consulenza per definizione/aggiornamento dei percorsi di inserimento

- Adattamento posti di lavoro
- Acquisto ausili tecnici e tecnologici (hardware, software, reti)
- Tutoraggio e accompagnamento al lavoro (per un massimo di € 6.000 a partecipante)
- Indennità di partecipazione minima di 300€/mese a tirocinante

Il 20% del contributo viene erogato condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo) del partecipante con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.

Il presente contributo non è cumulabile con quelli di Dote unica lavoro - ambito disabilità finanziata mediante il Fondo l.r. n.13/2003 e con le agevolazioni previste dai seguenti interventi del presente Bando:

- Servizi consulenza,
- Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione dei costi sostenuti potrà essere presentata:

- entro 60 giorni, trascorsi 6 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 20% del massimale totale ammesso;
- entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 50% del massimale totale ammesso;
- entro 60 giorni, trascorsi 24 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa (Domanda di liquidazione finale).

La liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della rendicontazione in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dei servizi ammessi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

3. ASSE III - Cooperazione sociale

L'intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, soggetti che svolgono un ruolo estremamente importante per l'inserimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per coloro che a causa della loro disabilità, presentano le maggiori difficoltà di collocazione nell'attuale mercato del lavoro. Per queste persone l'inserimento in cooperativa rappresenta, talvolta, l'unica possibilità di collocazione lavorativa. In altri casi può essere il primo approccio con il lavoro e, solo dopo un periodo di inserimento "protetto", che ha anche una funzione formativa, la persona può essere accompagnata ad inserimenti in azienda.

Sono previsti due tipi di intervento:

- a) contributi per le cooperative sociali inerenti alla creazione di nuove imprese sociali di tipo B e/o rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità;
- b) incentivi alle cooperative sociali di tipo B per valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità, già occupato all'interno delle cooperative stesse da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende.

3.1 Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale

L'intervento si propone di incrementare l'occupazione attraverso la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa sociale da parte di cooperative di tipo B.

Per nuove cooperative sociali s'intendono le cooperative sociali di tipo B (L. 381/91) iscritte al relativo albo Regionale e al Registro Imprese della Camera di Commercio presenti in Regione Lombardia e aventi unità produttiva nel territorio regionale.

Per ramo d'impresa s'intende lo sviluppo da parte di una cooperativa sociale di tipo B, di un'articolazione funzionalmente autonoma, di un'attività economica non ancora attiva alla data di apertura del presente avviso.

Le cooperative di tipo B e i rami di impresa dovranno risultare regolarmente costituiti al momento della liquidazione ed avere sede operativa sul territorio regionale.

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, anche costituite in ATS.

In caso di cooperative ancora da costituire, possono presentare domanda i soggetti che faranno parte della compagine sociale.

I soggetti beneficiari potranno prevedere, nel ruolo di partner, altri soggetti significativi del territorio di riferimento come:

- Centri per l'Impiego/Agenzie per il lavoro;
- Comuni o ATS delegati per la gestione dei servizi di inserimento lavorativo;
- Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione;
- Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro, anche attraverso propri enti e strutture delegate nonché da Enti o organismi bilaterali;
- Organizzazioni del privato sociale con specifica esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa dei disabili;
- Le imprese private, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro che si attivano per sostenere le azioni previste dalla legge 68/99.

Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto imprenditoriale, della durata massima di 24 mesi dall'ammissione della domanda, prorogabile una sola volta fino a 6 mesi, che evidenzi:

- l'oggetto della cooperativa o del ramo di impresa a cui si intende dar vita con il progetto;
- l'idea imprenditoriale;
- business plan;
- esperienza professionale del proponente e conoscenza del mercato di riferimento;
- il numero dei lavoratori con disabilità che s'intende assumere;
- le azioni formative e/o di accompagnamento al lavoro che verranno erogate ai disabili in preparazione dell'assunzione e per il mantenimento al lavoro;
- l'organigramma del personale necessario allo sviluppo del progetto stesso con la descrizione del ruolo di eventuali partner;
- il preventivo economico per macro-voci di spesa;
- il cronogramma delle attività.

Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova cooperativa/nuovo ramo di impresa che comporti l'assunzione di almeno una persona disabile.

Un nucleo di valutazione procederà alla verifica dell'ammissibilità delle richieste, seguendo l'ordine di arrivo. L'intervento è finanziato a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa nei limiti di seguito indicati:

- **spese riferite alle voci di primo impianto e investimento** (come ad esempio opere edili/impiantistiche, rinnovo dei locali, acquisti di attrezzature e arredi), inserite nel preventivo economico: dovranno essere **non inferiori al 70% del costo del progetto**, anche in sede di rendicontazione finale;
- **spese di costituzione** (spese notarili, amministrative, studi di fattibilità e consulenza per la costituzione del nuovo ramo d'impresa) per un importo **massimo del 30% del costo del progetto**.

Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e per un importo massimo di:

- € 45.000 condizionato all'assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato
- € 30.000 condizionato all'assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato
- € 15.000 condizionato all'assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

La domanda di liquidazione potrà essere presentata secondo modalità e tempistiche previste dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

3.2 Incentivi per la transizione verso aziende

Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende.

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B, istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente iscritte all'apposito albo regionale, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento di lavoratori con disabilità, già occupati presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende.

Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre Cooperative sociali di tipo B e/o i Consorzi di Cooperative di tipo B.

Per accedere al contributo la Cooperativa sociale di tipo B dovrà presentare un progetto di accompagnamento all'inserimento del lavoratore disabile in azienda.

L'assunzione presso l'azienda dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dimissione presso la cooperativa.

L'incentivo per la transizione da cooperative sociali ad aziende verrà riconosciuto un **valore massimo di € 5.000** e potrà essere richiesto solo a fronte dell'avvenuta assunzione presso un'azienda con contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo verrà erogato alla Coop Sociale di tipo B a fronte:

- dell'avvenuta nuova assunzione presso l'azienda;
- dell'erogazione dei servizi di accompagnamento e tutoraggio all'inserimento in azienda realizzati dopo l'assunzione secondo modalità e tempistiche previste nel progetto. L'azienda dovrà attestarne l'avvenuta esecuzione tramite autodichiarazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione potrà essere presentata nei termini dei 60 giorni allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso).

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

4. Caratteristiche della fase di erogazione

La domanda di erogazione dell'agevolazione dovrà essere presentata, per ciascun intervento richiesto, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sistema informativo "Sintesi" e secondo le modalità indicate dal Bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Provincia di Brescia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a euro 150.000 occorre presentare il modulo antimafia - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

D. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati ad:

- (a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
- (b) assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente Bando;
- (c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
- (d) avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell'ammissione della domanda;

- (e) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- (f) comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all'intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
- (g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- (h) fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta della Provincia di Brescia ;
- (i) impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente Bando;
- (j) collaborare ed accettare i controlli che la Provincia di Brescia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'iniziativa finanziata.

2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.

Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:

- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo A;
- siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente Bando a carico dei soggetti beneficiari.

3. Ispezioni e controlli

I funzionari provinciali possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.

La Provincia di Brescia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell'art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

I controlli sono finalizzati a verificare:

- l'effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C "Interventi previsti" del presente Bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del "de minimis" e del regime di "Temporary Framework"
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal Bando.

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.

4. Monitoraggio dei risultati

La Provincia di Brescia periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:

- avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
- per l'ASSE I – Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino degli iscritti al collocamento mirato e alla popolazione di riferimento;
- per l'ASSE II – Servizi attivati rispetto al bacino delle aziende presenti sul territorio di riferimento;
- per l'ASSE III – Interventi rivolti alle cooperative attivate rispetto alle potenzialità del territorio.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una *customer satisfaction* mediante apposito *link* al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

5. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Angelica Zamboni Funzionario EQ del Settore Lavoro-Centri per l'impiego della Provincia di Brescia.

6. Trattamento dati personali

Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 e del D.L.gs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi delle disposizioni sopra citate si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi alla Provincia di Brescia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e nel rispetto della normativa vigente. I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è facoltativo e tuttavia necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi previsti nel presente avviso pena la decadenza del diritto al beneficio. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia, il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavoro – CPI e il Responsabile della protezione dei dati è il Dirigente del Settore Avvocatura/Affari Generali. Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Reg.to UE 2016/679.

7. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando è pubblicata sul sito della Provincia di Brescia.

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella assistenzappd@provincia.brescia.it.

8. Diritto di accesso agli atti

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'ufficio Assistenza Tecnica ai bandi provinciali Settore Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brescia.

L'accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

9. Definizioni e glossario

- **“Contributo/Agevolazione”**: aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presente Bando;
- **“Bando”**: il presente Bando, denominato “Dote impresa – collocamento mirato”, con i relativi allegati;
- **“Impresa unica”**: ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
- **“Firma digitale o elettronica”**: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma

digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;

- **“Soggetti beneficiari”**: i soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della domanda vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando;
- **“Soggetti destinatari”**: i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Bando, ossia le persone con disabilità, di cui alle lettere a) b) e c) del punto 4 paragrafo A;
- **“Aiuti di stato”**: i contributi e i servizi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
- **“Comunicazioni obbligatorie”**: le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000;
- **“Sintesi o Sistema informativo”**: il sistema informativo della Provincia di Brescia per la presentazione delle domande di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo www.sintesi.provincia.brescia.it;
- **“Cooperativa sociale di tipo B”**: cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
- **“Titolare del trattamento dei dati”**: il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (Regolamento UE 2016/679);
- **“Responsabile del procedimento”**: in base alla L. 241/90, è il Responsabile che opera all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.

Riepilogo date e termini temporali

ASSE I Assunzioni e Tirocini	Presentazione della domanda di contributo:	a partire dalla data pubblicata sul portale Sintesi, entro 90 gg dalla data di assunzione.	
	Richiesta di erogazione contributo:	<ul style="list-style-type: none"> - per assunzioni/tirocini <12 mesi: alla scadenza del contratto/tirocinio, entro 60 gg; - per assunzioni in somministrazione/tirocini >12 mesi o T.I.: allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto/tirocinio, entro 60 gg 	
ASSE II Consulenza e servizi	Presentazione della domanda di contributo:	a partire dalla data pubblicata sul portale Sintesi	
	Servizi consulenza e Contributo per l'acquisto ausili	Conclusione servizi:	entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione
		Richiesta di erogazione contributo:	entro 60 gg dalla conclusione dei servizi
	Isola formativa	Richiesta di erogazione contributo:	entro 60 giorni, trascorsi 6 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 20% del massimale totale ammesso;
entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 50% del massimale totale ammesso; entro 60 giorni, trascorsi 24 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa (Domanda di liquidazione finale).			
Asse III Cooperazione sociale	Presentazione della domanda di contributo:	a partire dalla data pubblicata sul portale Sintesi	
	Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale	Richiesta di erogazione contributo:	per modalità e tempistiche si rimanda a quanto previsto dal "Manuale di gestione Dote Impresa"
		Incentivi per la transizione verso aziende	Richiesta di erogazione contributo:

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 31/12/2023.

10. Norme di raccordo

Il presente Bando assicura il raccordo con le altre iniziative già avviate nell'ambito del Piano disabili della Provincia di Brescia. A tal fine è possibile avanzare, sul presente Bando, richiesta di contributo/rimborso per avviamenti avvenuti prima della data di pubblicazione del presente dispositivo e successivamente al 31/03/2023.

11. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 "De minimis"

Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché di ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di **€ 200.000** e nel caso di aiuti "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Al sensi dell'art. 5 del Reg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell'ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente.

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento

dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

I contributi:

- sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in "de minimis";
- non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.

In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679)

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”)

ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia/Settore Lavoro-centri per l’impiego si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti a “Politiche Attive per il Lavoro” previste dalla seguente normativa decreto legislativo 150/2015, decreto legislativo 151/2015, legge 68/99, decreto legislativo 181/2000 art. 4 bis.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente è dotato di uno specifico e aggiornato Registro Unico dei Trattamenti.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (2) .

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di avviare il procedimento amministrativo inerente la Sua istanza e/o di erogare il servizio richiesto.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'Ente: datori di lavoro pubblici o privati, delegati dai datori di lavoro pubblici o privati, enti, organi istituzionali, uffici competenti qualora sia previsto ai fini della conclusione del procedimento amministrativo. I dati potranno anche essere comunicati a:

- *tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o*
- *ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.*

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Settore Lavoro-Centri per l'impiego della Provincia di Brescia e/o gli incaricati del Settore Lavoro-centri per l'impiego e gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo (3) .

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- *il diritto di accesso dell'interessato (articolo 15) " L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la*

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]”;

- il diritto di rettifica (articolo 16) “ L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa ”;
- il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “ L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]”;
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “ L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...] ;
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “ L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...] ;
- il diritto di opposizione (articolo 21) “ L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...] . L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia Piazza Paolo VI n. 29.

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Dirigente del Settore Lavoro-centri per l’impiego con sede in Brescia, via Cefalonia n. 50 tel. 030.3749939 email infolavoro@provincia.brescia.it - PEC lavoro@pec.provincia.bs.it al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. L’elenco completo ed aggiornato di eventuali ulteriori Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Brescia per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali inerenti il presente trattamento - è disponibile presso il Settore Lavoro-Centri per l'impiego.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Brescia, in quanto designato dal Titolare ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l'Ente, è il Dirigente del Settore della Avvocatura e Affari Generali, con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, tel. 030/37491, email dpo@provincia.brescia.it - PEC protocollo@pec.provincia.bs.it. Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Brescia in materia di privacy possono essere visionate accedendo al Sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: www.provincia.brescia.it, sia nella pagina iniziale, sia in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Data, 24 maggio 2018

Annotazioni per la compilazione dello Schema:

(1): LO SCHEMA SI RIFERISCE A DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679). I contenuti della informativa tengono conto di quanto presente nel Registro Unico dei Trattamenti, per la parte di interesse.

(2): Viene riportata l'ipotesi (di norma la più ricorrente) in cui non vi siano processi decisionali automatizzati. In caso contrario occorre riportare tutte le informazioni previste dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 in ordine alla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

(3): Viene riportata l'ipotesi (di norma la più ricorrente) in cui non sia previsto il trasferimento dei dati ad un paese terzo. In caso contrario occorre riportare tutte le informazioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE 2016/679 in riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.